

Pubblicato il 13/05/2022

N. 03783/2022REG.PROV.COLL.
N. 08936/2021 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 8936 del 2021, proposto da Franco Barbero, rappresentato e difeso dagli avvocati Alessandra Cavagnetto e Miretta Malanot, con domicilio digitale di pec come da registri di giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell'avvocato Gianluca Riitano, in Roma, via Antonio Gramsci, n. 29;

contro

Comune di Camino, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dagli avvocati Paolo Scaparone e Alberto Cerutti, con domicilio digitale di pec come da registri di giustizia;

Ministero della Cultura e Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Alessandria, Asti e Cuneo, in persona dei rispettivi rappresentanti legali *pro tempore*, rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici, in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, sono domiciliati *ex lege*;

Comune Citta di Casale Monferrato, Daniele Boido e ditta individuale Boido Daniele, non costituiti in giudizio;

per l'ottemperanza

ai decreti del Presidente della Repubblica in data 23/10/2018 e 18/11/2020 resi tra le parti;

e per la condanna

dell'intimata amministrazione comunale al risarcimento dei danni.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Camino, del Ministero della cultura e della Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Alessandria, Asti e Cuneo;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 marzo 2022 il Cons. Alessandro Maggio e uditi per le parti gli avvocati Miretta Malanot e Paolo Botasso per delega dell'avvocato Paolo Scaparone;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con ordinanza 1/2/2012, n. 2 il Comune di Camino ha ingiunto al sig. Daniele Boido la demolizione di alcune opere abusivamente realizzate (un porticato e un muro di contenimento a servizio di un'esistente cantina vitivinicola).

In relazione alle dette opere il sig. Boido ha, quindi, chiesto la sanatoria, che l'amministrazione comunale ha accordato con permesso di costruire 18/4/2017, n. 2, previo accertamento della compatibilità paesaggistica disposto con nota in pari data n. 1017.

Sulla base di tali atti il Comune di Casale Monferrato, ha emesso la determinazione 27/4/2017, n. 615, con la quale ha concluso il procedimento unico di cui all'art. 7 del D.P.R. 7/9/2010, n. 160, rilasciando il definitivo permesso di costruire in sanatoria.

Ritenendo i menzionati provvedimenti illegittimi, il sig. Franco Barbero, proprietario di un'area confinante con quella interessata dai menzionati illeciti

edilizi, li ha impugnati con ricorso straordinario al Capo dello Stato. Con decreto in data 23/10/2018, che ha recepito il presupposto parere del Consiglio di Stato, 11/6/2018 n. 1522, il ricorso è stato accolto con conseguente annullamento degli atti gravati.

Avverso il citato decreto di accoglimento il sig. Boido ha proposto ricorso per revocazione dichiarato inammissibile con decreto in data 18/11/2020 su conforme parere del Consiglio di Stato 30/7/2020 n. 1381.

Considerato che a seguito dell'accoglimento del ricorso straordinario la già adottata ordinanza di demolizione aveva ripreso efficacia, il sig. Barbero ha diffidato il comune ad adottare i provvedimenti necessari al ripristino dello *status quo ante*.

Vista l'inerzia dell'ente nel provvedere, il sig. Barbero ha proposto l'odierno ricorso con cui ha chiesto che sia assicurata l'ottemperanza ai menzionati decreti del Capo dello Stato, domandando, per il caso di ulteriore inattività, la nomina di un commissario *ad acta*.

Ha, inoltre, domandato la condanna dell'amministrazione comunale al risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, asseritamente derivanti dalla sua condotta omissiva, nonché la fissazione di una somma di denaro dovuta dalla medesima amministrazione "*per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato*", ex art. 114, comma 4, lett. e), del c.p.a.

Per resistere al ricorso si sono costituiti in giudizio il Ministero della cultura, la Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Alessandria, Asti e Cuneo e il Comune di Camino.

Con successive memorie ricorrente e comune hanno ulteriormente argomentato le rispettive tesi difensive.

Quest'ultimo, in particolare, ha obiettato di non essere rimasto inerte dopo l'intervenuta decisione del Capo dello Stato, avendo adottato l'ordinanza 18/2/2022, n. 1, con cui ha ingiunto al sig. Boido la demolizione delle opere abusive non ancora rimosse.

Alla camera di consiglio del 10/3/2022 la causa è passata in decisione.

La domanda volta a ottenere l'esecuzione del giudicato merita accoglimento.

Per consolidato orientamento giurisprudenziale, l'annullamento giurisdizionale del permesso di costruire (anche in sanatoria) rende abusive le opere edilizie realizzate, di talché il comune, stante l'efficacia conformativa del giudicato, è tenuto a darvi esecuzione adottando i provvedimenti consequenziali (Cons. Stato, Sez. IV, 15/6/2016, n. 2631).

Nel caso di specie, a seguito del disposto annullamento giustiziale del titolo edilizio in sanatoria, ha ripreso efficacia l'ordinanza n. 2/2012, mai sospesa, con cui il comune aveva ordinato la demolizione dei manufatti per cui è causa. Non avendo il sig. Boido eseguito il provvedimento ripristinatorio nel prescritto termine di 90 giorni, il comune non avrebbe dovuto reiterare l'ordine di demolizione, ma piuttosto accertare il mancato adempimento di quello precedentemente dato e, quindi, dichiarare l'avvenuta acquisizione delle opere, con la relativa area di sedime, al patrimonio dell'ente, ai sensi dell'art. 31, comma 3, del D.P.R. 6/6/2001, n. 380, per poi decidere, in conformità a quanto previsto dal comma 5 del medesimo art. 31, se procedere, osservate tutte le precauzioni del caso, alla riduzione in pristino, a spese del responsabile dell'abuso, o dichiarare, ove possibile, l'esistenza di prevalenti interessi pubblici al mantenimento dei manufatti abusivi.

L'intimata amministrazione comunale è, quindi, tenuta a dare esecuzione al giudicato secondo quanto più sopra specificato.

Non si ravvisa necessario disporre, allo stato, la reclamata nomina di un commissario *ad acta*, la quale potrà, comunque, essere richiesta nel caso di ulteriore inadempimento del Comune nell'ottemperare al giudicato.

La domanda concernente la fissazione di una penalità di mora per l'ulteriore ritardo nell'ottemperare può essere respinta in considerazione della complessità della vicenda edilizia per cui è causa, circostanza questa che renderebbe manifestamente iniqua, in questo momento della presente fase, la

condanna dell'amministrazione al pagamento di una somma a titolo di *astreinte*.

Deve ora procedersi all'esame della domanda con cui il ricorrente ha chiesto la condanna dell'amministrazione intimata al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali.

Con riferimento a questi ultimi, la domanda va dichiarata inammissibile per assoluta genericità.

A prescindere da ciò, occorre rilevare che anche tali danni devono essere puntualmente allegati e dimostrati nella loro consistenza, anche attraverso presunzioni, purché plurime, precise e concordanti (Cons. Stato, Sez. VI, 28/6/2019, n. 4454). Senonché il detto onere probatorio è rimasto, nella specie, del tutto inosservato.

La domanda di risarcimento dei reclamati danni patrimoniali è, invece, infondata.

Ai sensi dell'art. 112, comma 3, del c.p.a. i danni risarcibili nell'ambito del giudizio di ottemperanza sono solo quelli direttamente connessi alla mancata esecuzione del giudicato in forma specifica, ovvero all'impossibilità di eseguirlo (Cons. Stato, A.P. 12/5/2017, n. 2; Sez. VI, 18/5/2020, n. 3123; Sez. III, 12/2/2020 n. 1089), dovendo i pregiudizi di natura diversa esser fatti valere nell'ordinaria sede cognitoria.

Nel caso di specie i danni di cui il ricorrente chiede il risarcimento sono derivati, come egli stesso riconosce, dalla realizzazione delle opere abusive e non dall'inerzia nell'eseguire il giudicato, né è stato dimostrato che l'inottemperanza al decreto presidenziale abbia provocato un aggravamento dei danni già prodotti.

In definitiva il ricorso, va accolto, secondo quanto più sopra specificato, limitatamente alla domanda volta a ottenere l'esecuzione del giudicato.

Restano assorbiti tutti gli argomenti di doglianza, motivi o eccezioni non espressamente esaminati che il Collegio ha ritenuto non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.

Sussistono eccezionali ragioni per disporre l'integrale compensazione di spese e onorari di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie in parte, secondo quanto specificato in motivazione e, per l'effetto, ordina al Comune di Camino di dare integrale esecuzione alla pronuncia di cui al decreto del Capo dello Stato in data 23/10/2018, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza o dalla sua notificazione a cura della parte più diligente, se precedente.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 marzo 2022 con l'intervento dei magistrati:

Andrea Pannone, Presidente FF

Alessandro Maggio, Consigliere, Estensore

Giordano Lamberti, Consigliere

Francesco De Luca, Consigliere

Roberta Ravasio, Consigliere

L'ESTENSORE
Alessandro Maggio

IL PRESIDENTE
Andrea Pannone

IL SEGRETARIO